

CIRCOLARE n. 11 – Novembre 2020

Vado Ligure, lì 4 dicembre 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. FINANZA LOCALE	2
A.1.1) La situazione patrimoniale semplificata per i piccoli Comuni	2
A.2. VARIE	2
A.2.1) “Decreto ristori bis”	2
A.2.2) “Decreto ristori ter”	3
A.2.3) “Decreto ristori quater”	4
B. PRASSI	4
B.1. I.V.A.	4
B.1.1) Beni per il contenimento dell'emergenza COVID 19: aliquota IVA	4
B.1.2) Detergenti disinfettanti COVID: agevolazioni	5
B.1.3) Note di variazione in aumento	5
B.1.4) Affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione	5
B.1.5) Split payment e operazioni permutative	5
B.1.6) Importazione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19	6
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	6
B.2.1) Premio ai lavoratori dipendenti	6
B.2.2) Regime speciale per lavoratori impatriati	6
B.2.3) Controlli ritenute sugli appalti	6
B.3. TRIBUTI LOCALI	7
B.3.1) Dichiarazione IMU	7
C. COMUNICATI	7
C.1. I.V.A.	7
C.1.1) Fattura elettronica	7
SEZIONE II – FOCUS	8

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1. Finanza locale

A.1.1) **La situazione patrimoniale semplificata per i piccoli Comuni**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF concernente *“Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale”* che abroga e sostituisce analogo provvedimento dell'11 novembre 2019. Il provvedimento interessa solo gli enti fino a 5000 abitanti che scelgono di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e che, in forza di questo provvedimento, sono tenuti a trasmettere la delibera di Giunta alla BDAP con la quale viene esercitata tale facoltà.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 10 novembre 2020](#) – G.U. n. 293 del 25-11-2020). [↗](#)

A.2. Varie

A.2.1) **“Decreto ristori bis”**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 1): è stato sostituito l'allegato 1 al D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) e, quindi, vi è un nuovo elenco dei codici ATECO per il riconoscimento dei ristori. E' previsto un incremento del contributo pari al 50% per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

ulteriore contributo per i soggetti in “zona rossa” (articolo 2): previsto un ulteriore contributo per i soggetti che svolgono una attività presente nell'allegato 2 al Decreto Legge, con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

credito d'imposta ai contribuenti in “zona rossa” per i canoni di locazione (articolo 4): previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, attribuito alle imprese operanti

nei settori di cui all'allegato 2 al Decreto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;

cancellazione della seconda rata IMU per i contribuenti in “zona rossa” (articolo 5): per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al Decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

secondo acconto delle imposte per i soggetti ISA in “zona rossa” (articolo 6): prorogato al 30 aprile 2021 il termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici di cui agli allegati 1 e 2 aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Analoga proroga vale anche per gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti su tutto il territorio nazionale;

sospensione dei versamenti tributari (articolo 7): per i soggetti esercenti le attività sospese su tutto il territorio nazionale, per i ristoranti in zona arancione e rossa, per i soggetti di cui all'allegato 2 del Decreto nonché per gli esercenti attività alberghiera in zona rossa sono sospesi i versamenti di novembre relativi alle ritenute d'acconto ex articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/72 ed all'IVA. I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in massimo quattro rate mensili a partire dal 16 marzo 2021;

sospensione contributi previdenziali (articolo 11): sono sospesi i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al Decreto (la sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL). I versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in massimo quattro rate mensili a partire dal 16 marzo 2021.

[\(Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 – G.U. n. 279 del 09-11-2020\).](#) 

A.2.2) “Decreto ristori ter”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

misure urgenti di solidarietà alimentare (articolo 2): istituito un fondo di 400 milioni di euro da erogare ai Comuni al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Si applica a tal fine la disciplina dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

[\(Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 – G.U. n. 291 del 23-11-2020\).](#) 

A.2.3) “Decreto ristori quater”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

secondo acconto delle imposte (articolo 1): prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per il pagamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Per gli stessi soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente il termine è prorogato al 30 aprile 2021. Prorogato il termine di versamento al 30 aprile 2021 anche per i soggetti che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020 situati in “zona rossa” e per gli esercenti servizi di ristorazione in “zona arancione” a prescindere dalla riduzione di fatturato;

sospensione dei versamenti tributari e contributivi (articolo 2): per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- ⇒ ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale per i soggetti che operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ⇒ ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ⇒ ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Analoga sospensione vale, a prescindere dai vincoli del fatturato, per i soggetti che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020 e per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione in “zona rossa” e in “zona arancione”. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in massimo quattro rate mensili a partire dal 16 marzo 2021; presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (articolo 3): prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP;

cancellazione versamenti IMU (articolo 8): destinatari delle varie disposizioni in materia di esonero dal pagamento dell'IMU anche i gestori delle attività economiche individuate nei precedenti provvedimenti.

[\(Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 – G.U. n. 297 del 30-11-2020\).](#) 

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Beni per il contenimento dell'emergenza COVID 19: aliquota IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di noleggio di ventilatori polmonari, si applicano le agevolazioni a partire dal momento di effettuazione dell'operazione ex articolo 6, D.P.R. n. 633/72, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 528 del 4 novembre 2020](#)). 

B.1.2) Detergenti disinfettanti COVID: agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono usufruire del regime agevolato IVA solamente i biocidi, che hanno potere disinfettante, e non i disinfettanti che si limitano a rimuovere lo sporco ed i microrganismi in esso presenti.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 530 del 5 novembre 2020](#)). 

B.1.3) Note di variazione in aumento

L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello di un contribuente che ha effettuato acquisti da una impresa che ha regolarizzato nel 2020, mediante emissione di note di debito e ravvedimento, fatture emesse nel 2017 in regime di non imponibilità per aver superato il limite indicato nella dichiarazione d’intento. L’istante chiede se gli sia consentito portare in detrazione l’imposta addebitatagli dal fornitore con le citate note di variazione in aumento, sebbene le operazioni di acquisto si siano perfezionate nel 2017, ottenendo risposta favorevole da parte dell’Agenzia.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 531 del 5 novembre 2020](#)). 

B.1.4) Affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione ai fini dell’IVA dell’attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione ONLUS. La Fondazione affida ad una ATI la progettazione, costruzione e gestione della struttura erogando somme in denaro ed in immobili percependo, dalla stessa ATI, un canone per l’affidamento della gestione della medesima struttura, della durata di 10 anni. L’Agenzia ritiene configurato il presupposto soggettivo in capo alla Fondazione e, quindi, il canone di gestione sarà imponibile in quanto non è applicabile l’articolo 10, n. 8, D.P.R. n. 633/72 poiché non si tratta di mera locazione immobiliare. Potrà altresì essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi afferenti la realizzazione della struttura per la quale si potrà beneficiare dell’aliquota IVA del 10% ai sensi del numero 127-quinquies), tabella A, parte terza, D.P.R. n. 633/72, con esclusione di materie prime e semilavorati.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 532 del 6 novembre 2020](#)). 

B.1.5) Split payment e operazioni permutative

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di permuta tra una società ed un Comune ai fini dell’applicazione dell’IVA. L’Agenzia rileva innanzitutto che occorre un preliminare attento esame dei rapporti contrattuali al fine di poter definire un’operazione quale “permutativa” ai sensi dell’articolo 1552 del Codice Civile. Dopodiché occorre distinguere tra situazioni in cui si ha una compensazione delle reciproche posizioni di debito e credito e, pertanto, una mera regolazione dei rapporti commerciali di natura finanziaria, e situazioni in cui si ha una vera permuta ossia un contratto in cui si ha il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti,

da un contraente all'altro. Solo in caso di permuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, D.P.R. n. 633/72 secondo cui «*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate*». Nel caso di specie, trattandosi di mera compensazione finanziaria a fronte di operazioni distinte senza il configurarsi di permuta, consegue che la prestazione di servizi resa da parte della Società rientra nel meccanismo dello split payment,; parallelamente, il Comune deve emettere le fatture con addebito della relativa IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 552 del 20 novembre 2020](#)). ↗

B.1.6) Importazione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19

L'Agenzia delle Dogane, con riferimento all'agevolazione IVA di cui all'art. 124 comma 1, D.L. n. 34/2020, ha pubblicato una circolare in cui ha posto l'attenzione sulla specifica ratio che ha indotto il Legislatore nazionale a identificare come ammissibili al beneficio fiscale solo i beni ivi tassativamente elencati, a discapito di altri. Per un maggiore approfondimento si rimanda al Focus della presente circolare.

(Agenzia Dogane e Monopoli – [Circolare n. 45 del 26 novembre 2020](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Premio ai lavoratori dipendenti

Con una istanza di interpello in merito all'assegnazione del premio di 100 euro ex articolo 63, D.L. n. 18/2020, è stato chiesto all'Amministrazione finanziaria se le giornate di permesso o distacco sindacale con attività prestata presso la sede del sindacato possano essere computate come giorni lavorati in sede. Per l'Agenzia delle Entrate la risposta è affermativa ma occorre comunque acquisire idonea documentazione finalizzata all'attestazione della presenza in altri luoghi quali, ad esempio, la sede sindacale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 519 del 3 novembre 2020](#)). ↗

B.2.2) Regime speciale per lavoratori impatriati

Con riferimento al regime speciale per i lavoratori impatriati e, in particolare, in relazione all'articolo 16, comma 2, D.Lgs. n. 147/2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate afferma che per usufruire del regime speciale occorre avere almeno due periodi d'imposta di residenza fiscale estera, anche in assenza di iscrizione all'AIRE ma con possibilità di dimostrare il possesso del requisito ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 533 del 6 novembre 2020](#)). ↗

B.2.3) Controlli ritenute sugli appalti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che gli obblighi di controllo del committente in tema di ritenute sugli appalti cd. "labour intensive" (articolo 4, D.L.

n. 124/2019) sono diretti esclusivamente a rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie degli appalti. Pertanto, la loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente la competenza dell' Ispettorato.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro – [Nota n. 1037 del 25 novembre 2020](#)). ↗

B.3. Tributi locali

B.3.1) Dichiarazione IMU

Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione della dichiarazione IMU concernente gli immobili merce ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In particolare, è stato chiarito che la presentazione della dichiarazione può avvenire sia in modalità cartacea al Comune sia in modalità telematica a mezzo Entratel. Restano ferme, invece, le regole specifiche per gli enti non commerciali.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020](#)). ↗

C. COMUNICATI

C.1.I.V.A.

C.1.1) Fattura elettronica

A fronte della nuova versione delle specifiche tecniche (versione 1.6.2), l'Agenzia delle Entrate pubblica (in data 23 novembre 2020) la [Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: aggiornamento \(versione 1.1\)](#). ↗

SEZIONE II – FOCUS

Le agevolazioni Iva per gli acquisti con finalità sanitarie

La circolare 26/E del 15 ottobre definisce i criteri per l'individuazione dei beni che possono fruire, ai sensi dell'art. 124 del D.L. 34/20, dell'esenzione Iva nel 2020 e dell'aliquota 5% a partire dal 1/1/21; non tutti i problemi sono risolti, come testimonia anche la circolare 45/D diramata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 26 novembre 2020.

Per quanto riguarda la norma interna, l'Agenzia delle Entrate afferma che si tratta di un doppio requisito: oggettivo e di destinazione. Oltre a rispondere ai requisiti oggettivi previsti dalla norma (ed essere quindi classificabili in specifiche voci doganali già individuate, almeno in prima battuta, dalla circolare 12/D/2020 dell'agenzia Dogane e Monopoli), i beni devono essere effettivamente destinati al contrasto, alla gestione e al contenimento del Covid-19 e di altre pandemie.

Altra importante precisazione riguarda la conferma del fatto che le cessioni dei beni in esame operate in regime di esenzione non limitano il diritto alla detrazione dell'Iva acquisti e quindi non incidono sul pro-rata.

Per chi gestisce la ventilazione dei corrispettivi (ad esempio le farmacie), le cessioni esenti devono essere espunte dai corrispettivi da ventilare.

Infine, nelle liquidazioni periodiche Iva, le cessioni dei beni in esame operate in regime di esenzione dovranno essere ricomprese in VP2 mentre gli acquisti esenti in VP3.

In tale contesto, ancorchè con diverse regole, si inserisce anche la decisione Ue 1573/20, la quale riguarda i beni destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria: è prorogato il regime di franchigia dai dazi e dall'Iva di matrice unionale, scaduto lo scorso 31 ottobre e ora esteso fino al 30 aprile 2021. La decisione Ue 1573/20 allunga la portata della precedente 491/20, consentendo l'esenzione dai dazi doganali e dall'Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono poi ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento. Queste esenzioni si applicano solo alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da Covid-19 ovvero esposte al rischio di contrarre il virus, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Inoltre, tali merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all'esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi. Si tratta di un'esenzione di tipo soggettivo, limitata a determinati usi svolti da determinati

soggetti, in Italia destinatari di procedure di pre-autenticazione e riconoscimento organizzate in questi mesi dalle Dogane proprio per dare fluidità alle operazioni.

Sono pertanto da distinguere rispetto alle casistiche dell'Iva ad aliquota zero, o dal 2021 ridotta, per i cosiddetti beni Covid, ossia quelli elencati nel Dl 34/20, che modificando la tabella acclusa al Dpr 633/72 ha disposto, per un elenco tassativo di merci, l'Iva agevolata applicabile fin dall'importazione, casistiche oggetto di analisi nella circ. 26/E/20.

Tornando alle franchigie doganali, si osserva come queste siano applicabili, ex lege, per tutte le operazioni dal 30 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, ad eccezione del caso Uk, per via della realizzazione della Brexit. A far data dal 1° gennaio 2021, infatti, il regime di favore non è riconosciuto, in applicazione di uno stretto regime di giurisdizione che non permette all'Ue di considerare il Regno Unito a decorrere da tale data.

Criticità

La circolare 26/E/20 ha il merito di aver affrontato una serie di casi (riassunti nella sezione “procedura”) e di aver fornito una chiave di lettura del provvedimento. Il contenuto della circolare evidenzia però, in rapporto ai casi sollevati nel tempo dagli operatori, scelte specifiche che potrebbero creare problemi a chi, in questi primi mesi, ha applicato la norma.

In tale contesto, purtroppo, se da una parte si fissano principi di orientamento del mercato, dall'altro non viene fornita alcuna soluzione a chi vuole regolarizzare la sua posizione laddove siano state assunte linee interpretative diverse. Ci si sarebbe

aspettato che venisse chiarito che le sanzioni per chi regolarizza saranno disapplicate. L'unica speranza è che alla circolare segua una specifica iniziativa normativa che consenta ai contribuenti, non solo di non pagare le sanzioni, ma addirittura di sanare il passato, ad esempio, rendendo esenti (almeno con riferimento a questi primi mesi di attuazione) tutte le tipologie di beni ricomprese nell'elenco a prescindere dalla destinazione effettiva di protezione Covid-19.

Procedura

L'elenco dei beni che fruiscono di esonero da dazi e esenzione Iva in sede doganale è tassativo; ciò è confermato dalle Dogane per cui l'obiettivo della norma è il riconoscimento, in capo all'elenco tassativo di beni, dell'intrinseca idoneità degli stessi a contrastare il Covid-19 e, come sottolineato dalla circolare 26/E/20, «le pandemie in genere» e «alla cura delle persone affette da questi virus ed alla protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario».

Tuttavia, il disposto legislativo ha creato criticità, soprattutto sul piano doganale e con riferimento a specifiche categorie di beni.

L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 45/D/20 del 26 novembre 2020, ha riconosciuto che il Dl 34/20 riporta un elenco di beni che si connota per la sua natura tassativa, anche se la circolare 12/20 ha tentato di fornire una guida interpretativa agli operatori abbinando dei codici di nomenclatura all'elenco letterale della norma, peraltro ora estesi con il riferimento alla Vd 901919-10/90 per i monitor multiparametrici. Ma, osserva Adm, «la natura tassativa dell'elencazione in parola

non può tuttavia escludere in via di principio che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla circolare 12/20, possano comunque ritenersi rientranti nel novero di quelli contemplati dal citato articolo 124 Dl 34/20, con conseguente diritto di accedere all'agevolazione Iva prevista dalla norma». In tale ultimo caso «non potendo ricorrere la presunzione di appartenenza del prodotto a quelli tassativamente elencati, sarà onere dell'importatore dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d'uso, a quelli di cui all'articolo 124». In questo quadro, si innesta il tema dei vaccini, sui quali la Dogana sta approntando una rete di controlli. Per queste merci, in attesa dei provvedimenti Ue per la modifica della direttiva Iva, Adm anticipa i tempi confermando che possono accedere alla franchigia dai dazi e dall'Iva se importate da o in favore di enti pubblici e ospedali che provvedono alla loro distribuzione gratuita.

La norma interna e gli esoneri caso per caso da circolare AdE 26/E/20.

Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie

Sono compresi quei beni che possiedono le caratteristiche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus (Dpi o Dm). I predetti articoli sono definiti nel rapporto Iss Covid-19 n. 2/2020. Sono ricompresi anche quegli articoli che utilizzano le imprese (ad esempio nel settore alimentare) o comunque operatori non sanitari in forza dell'adozione dei protocolli finalizzati a contrastare le pandemie.

Termometri

Sono compresi tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, compresi anche i termoscanter. All'importazione, sono ammessi all'esonero Iva tutti i termometri riconducibili alle seguenti voci doganali: ex 9025 1120, ex 90251180, ex 9025 1900.

Detergenti disinfettanti per mani

Rientrano nella definizione solo i prodotti per le mani con potere disinfettante che contengono biocidi (Bpr) o i presidi medico chirurgici (Pmc) autorizzati dal ministero della Salute o dall'Iss (indicazione dell'autorizzazione in etichetta). In presenza dell'autorizzazione sanitaria vengono ricompresi nell'agevolazione sia i prodotti destinati all'igiene umana che alla disinfezione delle superfici. I codici doganali sono: ex 3401 1100, ex 3401 1900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000, ex 3402 1200, ex 3808 94, dove “ex” significa che potrebbe non trattarsi dell'intera categoria ma devono comunque essere beni compresi in tale categoria.

Mascherine protettive

Sono comprese solo le mascherine chirurgiche (Dm) e quelle Ffp2 e Ffp3 (DPI). Le mascherine agevolate sono quelle che rispettano i criteri di sicurezza (Uni En 14683:2019 e Uni En 149:2009), anche se autorizzate in deroga da Iss o Inail. Sono comprese nell'agevolazione le predette mascherine riutilizzabili e i relativi filtri, anche se venduti autonomamente. I codici doganali sono : 6307 9098 per Ffp2 e Ffp3; 6307 909815 per mascherine chirurgiche

Dispenser a muro per disinfettanti

Rientrano nella definizione, oltre quelli a muro, i dispenser a terra con sistemi di fissaggio (esclusi quelli asportabili). Sono ricompresi anche quelli utilizzabili non solo per disinfettanti (Voce doganale 8479 8997)

Soluzione idroalcolica in litri

Sono le soluzioni alcoliche autorizzate con Pmc o Biocidi a base di etanolo almeno al 70%. Sono venduti in confezioni con unità di misura il litro, anche con quantità inferiori o superiori al litro. Per l'esonero le cessioni devono avere finalità sanitaria e sono quindi escluse le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari (Voci doganali: ex 2207 1000, ex 2207 2000, ex 2208 9091, ex 2208 9099)

Perossido al 3% in litri

È compresa la sola acqua ossigenata. La cessione dell'acqua ossigenata prima dell'articolo 124 Dl rilancio era soggetta al 22% e non al 10% (Voce doganale ex 28470000).

Strumentazione per diagnostica per Covid-19

Sono compresi tutti gli strumenti di diagnostica compresi i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) e i test sierologici. Tutti gli strumenti devono essere classificati in una delle seguenti voci doganali: ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080.

Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

Rientrano nella specifica voce, oltre agli ospedali da campo, anche i letti ospedalieri e le tende anche in plastica.

Pezzi di ricambio e accessori

L'inclusione nell'agevolazione è legata al rispetto dei principi di accessorietà di cui all'art. 12 del Dpr 633/72; si deve quindi trattare di beni necessari per il funzionamento dei beni elencati all'articolo 124 del decreto Rilancio, come sopra specificati. [!\[\]\(8c38bcc0fae4558cd7ebc6fc44ec565d_img.jpg\)](#)